Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio del 26 gennaio 2022, n. 403 **(di seguito riportato**), l'Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l'occupazione giovanile, per l'occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud **sono prorogate fino al 30 giugno 2022**.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l'applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Il messaggio rinvia alle disposizioni già emanate dall'Istituto per le modalità di fruizione delle agevolazioni in questione.

Il testo completo del messaggio Inps n. 403 del 26 gennaio 2021

Oggetto: LAVORO – Proroga delle misure di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15 (*esonero per l'occupazione giovanile*), da 16 a 19 (*esonero per l'occupazione femminile*) e da 161 a

168 (c*.d. Decontribuzione sud*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*", sino al 30 giugno 2022. Aumento dei massimali di aiuto concedibili

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha, tra l'altro, disciplinato speciali misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (articolo 1, commi da 10 a 15) e di donne svantaggiate (articolo 1, commi da 16 a 19), nonché al mantenimento dell'occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno (articolo 1, commi da 161 a 168).

I suddetti esoneri, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020, sono concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante: "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto, essi sono soggetti all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conformità a quanto illustrato, le Autorità italiane hanno notificato le misure in trattazione alla Commissione europea, **la quale ha autorizzato**:

– la decontribuzione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 *final* del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;

– l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo

indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;

– l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 *final* del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica che la **Commissione europea, in data 11 gennaio 2022**, con la decisione C(2022) 171 *final*, **ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del *Temporary Framework***.

Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani *under* 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno **nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022**, nonché alla Decontribuzione Sud, **che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022**.

Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del *Temporary Framework*, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, è innalzato a:

– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;

– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori **(1)**.

Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici

in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.

Ai fini della corretta esposizione dei benefici riguardanti le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A) si precisa che, anche per la **Decontribuzione Sud**, come già indicato per l'esonero giovani e per l'esonero donne, **dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice**, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890).

Infine, con specifico riferimento all'agevolazione per l'assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e «*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*», si precisa che, per l'individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.

Si rinvia alle disposizioni già emanate dall'Istituto con riferimento alle modalità di fruizione delle misure in oggetto.

---

(1) Al riguardo, si rammenta che gli esoneri in trattazione **non possono essere riconosciuti nei riguardi delle imprese del settore finanziario**, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario

escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), **rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007**.